

Il presente verbale, previa lettura e conferma, viene approvato e sottoscritto.

I CONSIGLIERI

F.to Gobbo Federico
F.to Mainente Dario
F.to Montagna Stefania
F.to Peota Cristiana

IL PRESIDENTE

F.to Bonavigo Iside

IL SEGRETARIO

F.to Zanin dr. Giorgio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario dell'I.P.A.B. "G. Bisognin" certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo dell'Ente per la pubblicazione di 15 giorni consecutivi, ai sensi di Legge, dal _____ al _____.
Meledo, _____ Il Segretario

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

a) La presente deliberazione pubblicata all'Albo dell'Ente a norma di Legge, senza opposizioni o reclami, è divenuta esecutiva il _____
Meledo, _____

Il Segretario

b) La presente copia è conforme all'originale
Meledo, _____

Il Segretario

Numero 19 del Registro deliberazioni 2022

I.P.A.B. "G. BISOGNIN"
Servizi Socio Assistenziali
Comune di Sarego – Frazione Meledo
Provincia di Vicenza

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno **duemilaventidue**, addì **otto** del mese di **giugno** alle ore **20.00**, nella sala destinata alle adunanze.

Previo esaurimento delle formalità prescritte dalle vigenti disposizioni di Legge, vennero oggi convocati in seduta i membri del Consiglio, sotto la Presidenza della Sig.ra Bonavigo. Sono intervenuti i Sigg.ri:

		Presenti	Assenti
Bonavigo Iside	Presidente	X	
Gobbo Federico	Consigliere	X	
Mainente Dario	Consigliere	X	
Montagna Stefania	Consigliere	X	
Peota Cristiana	Consigliere	X	

Assiste alla seduta il Direttore/Segretario Zanin dr. Giorgio

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone, quindi, in discussione il seguente

OGGETTO: CONTRATTAZIONE COLLETTIVA INTEGRATIVA - PARTE ECONOMICA 2022.DIRETTIVE ALLA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA.DETERMINAZIONE FONDO RISORSE DECENTRATE ANNO 2022.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che l'art. 4, comma 1, lett. b), del d. Lgs. 165/2001 demanda agli organi di governo la definizione di direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;

RICHIAMATA la propria deliberazione del 26.04.2022, n. 15 di reg., esecutiva, con la quale è stata nominata la delegazione trattante di parte pubblica;

CONSIDERATO che è imminente l'avvio del confronto con le Rappresentanze sindacali per la gestione del negoziato relativo alla contrattazione collettiva integrativa (CCI), per la definizione del contratto integrativo - parte economica 2022, anche in considerazione che sono state rinnovate le R.S.U.;

RICHIAMATO l'art. 67 del C.C.N.L. 21.5.2018, che così recita: *“A decorrere dall'anno 2018, il “Fondo risorse decentrate”, è costituito da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, comma 2, del CCNL del 22.1.2004, relative all'anno 2017, come certificate dal collegio dei revisori, ivi comprese quelle dello specifico Fondo delle progressioni economiche e le risorse che hanno finanziato le quote di indennità di comparto di cui all'art. 33, comma 4, lettere b) e c), del CCNL del 22.1.2004. Le risorse di cui al precedente periodo confluiscono nell'unico importo consolidato al netto di quelle che gli enti hanno destinato, nel medesimo anno, a carico del Fondo, alla retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative. Nell'importo consolidato di cui al presente comma confluisce altresì l'importo annuale delle risorse di cui all'art. 32, comma 7, del CCNL del 22.1.2004, pari allo 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel caso in cui tali risorse non siano state utilizzate, nell'anno 2017, per gli incarichi di “alta professionalità”. L'importo consolidato di cui al presente comma resta confermato con le stesse caratteristiche anche per gli anni successivi.”*;

RICHIAMATO inoltre l'art.33, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 30/4/2019 n.34, convertito con la legge 28/06/2019 n.58, recante: «Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi», ancorché rivolto al personale delle regioni a statuto ordinario e dei comuni, stabilisce che: *“Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.”*;

VISTI:

➤ l'art. 40 del d. Lgs. 165/2001, come modificato ed integrato, da ultimo, dal d. Lgs. 25.5.2017 n. 75, ed in particolare:

- il comma 3-bis, in base al quale *“...La contrattazione collettiva integrativa si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, [...]. I contratti collettivi nazionali definiscono il termine delle sessioni negoziali in sede decentrata. Alla scadenza del termine le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione.”*;
- il comma 3-ter, in base al quale *“Nel caso in cui non si raggiunga l'accordo per la stipulazione di un contratto collettivo integrativo, qualora il protrarsi delle trattative determini un pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di*

correttezza e buona fede fra le parti, l'amministrazione interessata può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Agli atti adottati unilateralmente si applicano le procedure di controllo di compatibilità economico-finanziaria previste dall'articolo 40-bis. I contratti collettivi nazionali possono individuare un termine minimo di durata delle sessioni negoziali in sede decentrata, decorso il quale l'amministrazione interessata può in ogni caso provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo...”;

- il comma 3-quinquies, ove è stabilito che *“...Le pubbliche amministrazioni non possono in ogni caso sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con i vincoli e con i limiti risultanti dai contratti collettivi nazionali o che disciplinano materie non espressamente delegate a tale livello negoziale ovvero che comportano oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione. Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile.”*;
- l'art. 8, comma 1, del CCNL 21.5.2018 recita: *“Il contratto collettivo integrativo ha durata triennale e si riferisce a tutte le materie di cui all'art. 7, comma 4. I criteri di ripartizione delle risorse tra le diverse modalità di utilizzo di cui alla lett. a) del citato comma 4, possono essere negoziati con cadenza annuale.”*;
- il comma 4 del medesimo art. 8, ove è stabilito che *“Fermi restando i principi dell'autonomia negoziale e quelli di comportamento indicati dall'art. 10, qualora, decorsi trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni, non si sia raggiunto l'accordo, le parti riassumono le rispettive prerogative e libertà di iniziativa e decisione, sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere k), l), m), n), o), p), q), r), s), t), z).”*;
- il comma 5 del medesimo art. 8, che recita: *“Qualora non si raggiunga l'accordo sulle materie di cui all'art. 7, comma 4, lettere a), b), c), d), e) f), g), h), i), j), u), v), w) ed il protrarsi delle trattative determini un oggettivo pregiudizio alla funzionalità dell'azione amministrativa, nel rispetto dei principi di comportamento di cui all'art. 10, l'ente interessato può provvedere, in via provvisoria, sulle materie oggetto del mancato accordo, fino alla successiva sottoscrizione e prosegue le trattative al fine di pervenire in tempi celeri alla conclusione dell'accordo. Il termine minimo di durata delle sessioni negoziali di cui all'art. 40, comma 3-ter del D. Lgs. n. 165/2001 è fissato in 45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45.”*;

VISTO il documento pubblicato dall'Aran in data 1.7.2013, ad oggetto: *“Le procedure della contrattazione decentrata integrativa”*, che contiene una guida operativa per la procedura di contrattazione decentrata integrativa, dal suo avvio alla sottoscrizione definitiva, illustrando, sia pure sinteticamente, tutti gli adempimenti previsti dalle norme contrattuali e legislative, e che ribadisce l'opportunità che l'Organo di governo, necessariamente ed in via preventiva, formuli le direttive alla delegazione trattante, per definirne gli obiettivi strategici ed i vincoli anche di ordine finanziario;

RITENUTO quindi di formulare, con il presente provvedimento, opportune direttive per il negoziato relativo alla definizione del contratto collettivo decentrato integrativo - parte economica 2021. Tali direttive per la contrattazione collettiva decentrata integrativa (CCI) vengono quindi formulate nei termini seguenti:

- innanzitutto, dovrà essere categoricamente esclusa dal nuovo CCI l'erogazione di indennità o compensi, anche per quanto riguarda le modalità di corresponsione, che non trovino corrispondenza nel CCNL del 18.05.2018 o in quello successivo;
- **parte economica** - premesso che la composizione del fondo non rientra fra le materie oggetto di contrattazione decentrata, non sarà possibile negoziare tale istituto. In ogni caso, la parte sindacale potrà richiedere una verifica del procedimento di calcolo seguito, visto che una quantificazione delle risorse errata, in un senso o nell'altro, potrebbe avere sicure ripercussioni sulle successive scelte negoziali;

- la richiesta di riconoscimento del tempo di vestizione/svestizione attualmente non prevista dal CCNL sarà demandata a valutazione in sede di applicazione del nuovo CCNL, la cui sottoscrizione è prevista entro il 2022;
- criteri per la definizione delle procedure per le progressioni economiche - considerato che anche nel 2021 sono state effettuate alcune progressioni orizzontali, che hanno portato negli ultimi 3 anni all'attribuzione della progressione orizzontale a tutto il personale dipendente, si ritiene di non destinare risorse per il 2022 per conferire ulteriori progressioni, anche per accertare eventuali modifiche che saranno apportate nel prossimo contratto collettivo nazionale;

- **Criteri per l'attribuzione dei premi correlati alla performance** - Nell'accordo relativo alla parte normativa ed alla parte economica 2019-2021, sottoscritto in data 23.12.2019, l'art. 6, comma 10, prevede che "i dipendenti destinatari dei compensi per specifiche responsabilità, nonché l'esecutore autista/attività istituzionali e il manutentore vengono esclusi dai compensi di cui al presente articolo, comprendente sia i premi correlati alla performance che la maggiorazione del 30% relativa agli stessi".

Poiché nel 2022 la parte residua del fondo risulta più disponibile rispetto agli anni precedenti, aumentando la parte da destinare alla performance, ne rimarrebbero così discriminate le figure ricomprese nel sopra citato art. 6, comma 10 del CCI, rispetto agli altri dipendenti, che invece, partecipando alla fruizione di tali compensi, percepiranno una somma superiore agli altri dipendenti. Facendo partecipare alla performance individuale del 60% tutti i dipendenti (escluso dirigente e P.O.)-come peraltro già avvenuto per il 2021;

- **Retribuzione di risultato posizioni organizzative anno 2022**

Per l'anno 2022, considerato che il budget massimo è di €. 25.768,50 determinato con deliberazione cda n. 14 del 15/05/2019, è stato ridotto in quanto le due P.O. ammontano a €. 13.644,50, si autorizza ad elevare l'indennità di risultato al 17%, pari ad un impegno di spesa di €. 16.439,00 ,confermando l'indirizzo relativo al 2020;Gli obiettivi per le posizioni organizzativa sono stati determinati nel piano della performance all A-risultati attesi, Deliberazione nr. 03/2022;

- **Fondo risorse decentrate 2022**

Per l'anno 2022 il fondo ,calcolato dagli uffici dell'Ente in base alle previsioni dei flussi dei dipendenti viene calcolato in €. **159.438,43**

- **Fondo posizione organizzativa e di risultato Dirigente 2022**

Il Consiglio di Amministrazione ritiene di confermare la percentuale da attribuire alla retribuzione di risultato, fissata con deliberazione n. 37 del 18/12/2019 al 15% del Fondo, confermando la percentuale del 15%.,in analogia con la deliberazione nr. 20 del 28.07.2021;

Pertanto il Fondo, costituito ai sensi dell'art. 57 del nuovo CCNL, risulta fissato, dall'1.1.2022, nei seguenti importi:

Retribuzione di posizione	€ 20.409,50.=
“ risultato	“ 3.601,67.=
Fondo	€ 24.011,17.=

- **Obiettivi del Segretario Direttore**

Vengono confermati gli obiettivi determinati con deliberazione nr. 03 del 31.01.2022 avente per oggetto: Piano triennale della Performance 2022-2024.Approvazione;

- **Termini per il raggiungimento dell'accordo** - qualora non sia raggiunta l'ipotesi di accordo entro i termini stabiliti, rispettivamente, dall'art. 8, commi 4 (*trenta giorni dall'inizio delle trattative, eventualmente prorogabili fino ad un massimo di ulteriori trenta giorni*) e 5 (*45 giorni, eventualmente prorogabili di ulteriori 45*), del CCNL 21.5.2018, sopra

richiamati, la delegazione trattante di parte pubblica è autorizzata, nell'ipotesi prevista al comma 4, ad attuare le iniziative previste dal medesimo comma e, nell'ipotesi prevista al comma 5, ad attuare le iniziative ivi previste previa deliberazione del Consiglio di amministrazione;

VISTI i prospetti relativi alla composizione del Fondo 2022,all. sub a) predisposto dai competenti uffici, e ritenuto di approvarlo;

RICORDATO che la delegazione di parte pubblica, al termine del negoziato, dopo aver ottemperato agli adempimenti previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali, trasmetterà l'ipotesi di CCI al Consiglio di Amministrazione per la prescritta autorizzazione alla stipula del CCI medesimo;

Visto il regolamento di amministrazione e organizzazione
Visto lo Statuto dell'Ente

Tutto ciò premesso

Con votazione unanime espressa in forma palese

DELIBERA

- 1) di approvare le direttive formulate alla delegazione di parte pubblica ed in premessa specificate;
- 2) di prendere atto della quantificazione provvisoria del Fondo per l'anno 2022 di €, 159.438,43 come risulta dall'allegato prospetto, sub a) che forma parte integrante della presente deliberazione;
- 3) di prevedere un importo di €. 16.439,00 per la quantificazione del fondo di posizione e risultato della Categoria D;
- 4) di approvare la costituzione del fondo di posizione e di risultato del Dirigente di €. 24.011,17 per l'anno 2022;
- 5) di confermare gli obiettivi del Segretario/Direttore per l'anno 2022 approvati con Deliberazione nr.03/2022- Piano triennale della performance;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione alla delegazione di parte pubblica, quale direttiva sulla gestione del negoziato relativo alla contrattazione collettiva decentrata integrativa - parte economica 2022;
- 7) di prevedere, in caso di sottoscrizione del nuovo CCNL, un nuovo atto di indirizzo per la delegazione trattante;
- 8) di impegnare la delegazione di parte pubblica, al termine del negoziato, e dopo aver ottemperato agli adempimenti previsti dalle vigenti norme legislative e contrattuali, a trasmettere l'ipotesi di CCI al Consiglio di Amministrazione per la prescritta autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.